

**All. 8 – al Regolamento d'Istituto****REGOLAMENTO LEZIONI E LABORATORI DIFFERITI****Art. 1 - Finalità**

Le lezioni differite e i Laboratori didattici rappresentano l'aspetto organizzativo mediante il quale l'amministrazione scolastica partecipa ad eventi ed iniziative promosse da Istituzioni, Enti ed Associazioni operanti nel territorio di riferimento, per concorrere alla riuscita di tutte le attività coerenti con la "mission" istituzionale e fattibili dal punto di vista organizzativo, in termini di risorse umane e finanziarie.

Art. 2 - Definizioni

a. Lezione differita: per "*lezione differita*" s'intende una attività esterna di tipo educativo, artistico, culturale, sociale, ecc., che consenta agli studenti di acquisire informazioni e conoscenze utili a sviluppare competenze trasversali e di cittadinanza attiva. La lezione differita, di norma, si svolge entro l'arco temporale previsto dall'orario didattico vigente, nell'anno scolastico di riferimento.

b. Laboratorio differito: per "*laboratorio differito*" si considera una attività pratica e/o operativa che permette agli studenti di svolgere servizi coerenti con l'indirizzo di studio operando in un reale contesto esterno, con lo scopo di mettere in atto quanto appreso nelle simulazioni svolte a scuola.

Il laboratorio differito deve rappresentare per gli studenti un'importante occasione formativa, capace di favorire il miglioramento degli aspetti relazionali ed operativi collegati ai servizi resi. Detti eventi e iniziative possono svolgersi anche in orario non coincidente con le ore di lezione.

Art. 3 - Titolarità dei rapporti

Le relazioni fra la scuola e territorio possono trovare concreta attuazione nel rapporto fra il Dirigente scolastico che autorizza il laboratorio differito e il Responsabile dell'evento e/o iniziativa promossa dall'Istituzione, Ente e Associazione.

Il Dirigente scolastico, dopo aver accertato che l'evento/iniziativa proveniente dal territorio risulti coerente con la "mission" istituzionale e sia fattibile dal punto di vista organizzativo, comunica la disponibilità dell'istituto di aderire all'evento/iniziativa proposta.

Art 4 - Organizzazione della Lezione/Laboratorio differito

Per l'effettuazione delle Lezioni/Laboratori differiti, l'istituzione scolastica si avvale dei docenti titolari della FS n. 6. I docenti responsabili delle singole iniziative devono indicare nella "scheda attività extrascolastiche" il personale docente e non docente che ha dichiarato la propria disponibilità, tenendo presente la necessità di coinvolgere gli studenti frequentanti i diversi indirizzi di studio.



Nelle attività di laboratorio differito gli alunni sono coordinati dal docente della materia interessata. Nel rispetto della vigente normativa di sicurezza, per raggiungere la sede esterna ove si svolge l'iniziativa/evento, il personale e gli studenti utilizzano il trasporto pubblico.

Art 5 - Riconoscimento del credito formativo

Al termine della lezione differita, il docente che coordina il gruppo di studenti annota su apposita scheda le ore di attività prestate oltre l'orario didattico ed esprime la propria valutazione sul servizio reso da ogni alunno/a.

Le valutazioni espresse dai docenti al termine delle lezioni differite sono oggetto di valutazione da parte dei Consigli di classe, che certificano il credito formativo e il livello di capacità operativa e comportamentale raggiunta da ogni alunno/a nel complesso delle esperienze maturate nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro.

Art. 6 - Accordi, convenzioni, reti

Per quanto compete all'istituzione scolastica, la sottoscrizione di accordi, convenzioni e reti avviene nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative del Consiglio di Istituto (D.I. n.44/2001– Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche).

Aggiornamenti:

1	17/01/2018	Tutte	Revisione integrale
0	29/04/2013	Tutte	Prima emissione
REV	Data	Pagina	Descrizione